



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114
C.A.P. 10080 Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI E PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

**Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2022

INDICE

TITOLO I NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni	pag.4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	pag.4

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione Comunale	pag.5
Articolo 4 – Tipologie di mercato	pag.5
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	pag.5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di agricoltori	pag.6

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	pag.7
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	pag.7
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag.7
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	pag.8
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	pag.8
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	pag.9
Articolo 13 - Autorizzazioni temporanee	pag.9

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su area pubblica	pag.10
Articolo 15 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza annuale (ex Fiere)	pag.10
Articolo 16 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche	pag.10
Articolo 17 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	pag.10
Articolo 18 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	pag.11
Articolo 19 – Aree di Riserva	pag.11
Articolo 20 – Superficie e dimensione dei posteggi	pag.11

TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE V - PREMESSA

Articolo 21 – Aree di mercato e zone di vendita	pag.11
Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati	pag.11

PARTE VI – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI

Articolo 23 – Tipologia	pag.12
Articolo 24 - Mercati settimanali cadenti in giorni festivi	pag.12
Articolo 25 – Estremi dell’atto di istituzione	pag.12
Articolo 26 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag.12

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 27 – Orario di mercato	pag.13
Articolo 28– Modalità di accesso degli operatori	pag.13
Articolo 29 – Circolazione pedonale e veicolare	pag.13

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 30 – Concessione del posteggio	pag.14
Articolo 31 – Subingresso nel posteggio	pag.14
Articolo 32 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag.14
Articolo 33 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	pag.15
Articolo 34 – Registro degli operatori sui mercati	pag.16
Articolo 35 – Modalità di registrazione	pag.16
Articolo 36 – Decadenza della concessione di posteggio	pag.18
Articolo 37 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag.18
Articolo 38 – Aggiunte e modifiche al settore merceologico	pag.18
Articolo 39 – Scambio consensuale di posteggio	pag.18
Articolo 40 – Migliorie	pag.19

PARTE IX – MODALITA’ DI VENDITA

Articolo 41 – Obblighi dei venditori	pag.19
Articolo 42 – Attrezzature di vendita	pag.20
Articolo 43 – Collocamento delle derrate	pag.20
Articolo 44 – Divieti di vendita	pag.20
Articolo 45 – Vendita di animali destinati all’alimentazione	pag.21
Articolo 46 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag.21
Articolo 47 – Utilizzazione dell’energia elettrica dell’acqua e bombole di gas	pag.21
Articolo 48 – Furti, danneggiamenti ed incendi	pag.21

PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 49 – Preposti alla vigilanza	pag.21
Articolo 50 – Rappresentanti degli operatori	pag.22

PARTE XI – NORME FINALI

Articolo 51 – Canone, Tasse e tributi comunali	pag.22
Articolo 52 – Sanzioni	pag.22
Articolo 53 – Norme finali	pag.23

ALLEGATO C – MODULO RICHIESTA CONCESSIONE POSTEGGIO	
pag. 24	

TITOLO I

**NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE**

**PARTE I
PREMESSA**

**Art. 1
Definizioni**

Agli effetti delle presenti norme:

- per “**D.L.vo 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59”.
- per “**Legge regionale**” si intende la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999 n.28: “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114”.
- per “**Indirizzi Regionali**” si intende la Delibera del Consiglio Regionale dell’1 marzo 2000 n.626 – 3799: “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114”.
- per “**Criteri Regionali**” si intende la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32-2642.” L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”.
- per “**autorizzazione di tipo a)**” si intende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni;
- per “**autorizzazione di tipo b)**” si intende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

**Art. 2
Prescrizioni generali**

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, si determinano le seguenti norme che costituiscono la parte dispositiva della programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. L.vo 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, fissano le regole relative per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, dei posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, dei gruppi di posteggio fino a sei e gli eventuali spazi per le temporanee.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

PARTE II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 3

Programmazione Comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento contestualmente alla propria Relazione programmatica, in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 5 e 16 del D. L.vo 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Rivara, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, è definito come un Comune appartenente alla rete dei comuni minori.
3. Il Comune, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito descritte.

Art. 4

Tipologie di mercato

1. Secondo quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.L.vo 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si prevedono le seguenti tipologie d'aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale
 - b - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
 - c - Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
 - d - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
 - e - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporance.
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda all'allegata planimetria a) mentre i punti c, d, e saranno oggetto di successiva deliberazione della Giunta Comunale
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Ciò potrà avvenire anche qualora, in coincidenza con il mercato ordinario, ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti.

Art. 5

Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.L.vo 114/98. Il

commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio Comunale ad esclusione:

- a) delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) .
 - b) delle seguenti vie inserite nel centro storico: Via Regis, Via Pittara, Via Ripari, Via Poletto, Via Don Merla, P.zza Parrocchia, Via Trieste, Vic. Carpanetto, Via Bastioni.
2. E' vietato effettuare la vendita con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio Comunale, salvo specifica autorizzazione Comunale.
 3. I commercianti che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante, devono cessare l'attività entro le ore 21,00.
 4. E' fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
 5. Agli itineranti è consentita la sosta fino ad un'ora sulle aree dove non c'è specifico divieto, e spostamento di almeno 300 mt. Per poter effettuare una ulteriore sosta.
 6. Nell'orario e nel giorno di mercato gli itineranti dovranno osservare una distanza minima di mt. 500 dall'area stessa.
 7. E' invece consentita la sosta fino a cinque ore negli spazi individuati dal Comune come aree di sosta prolungata.
 8. Non necessitano di autorizzazione per la vendita gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (esempio: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari (bracciali, magliette) che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico. Sono comunque soggetti ai divieti e limitazioni impartite dal presente regolamento.

Art. 6

Vendita diretta da parte degli agricoltori

1. Gli agricoltori singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento nel rispetto del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D.L.vo 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e s.m.i., è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, ed è anch'esso tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla vigente normativa.
3. Tra i prodotti contemplati nella predetta L. 59/1963, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico-commerciale.
4. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7

Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. L.vo 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le concessioni agli agricoltori che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati. Tali concessioni potranno avere carattere stagionale o temporaneo.
3. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale in caso di persona giuridica.

Art. 8

Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. L'assegnazione dei posteggi potrà essere condizionata dai settori merceologici e dalla tipologia dei prodotti, secondo quanto indicato nell'allegata planimetria.
2. Il bando Comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico d'appartenenza e, ove occorra, esatta descrizione della tipologia dei prodotti posti in vendita;
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - L'indicazione d'eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze;
 - Le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio;
 - L'obbligo di opzione nel caso di richiesta di più posteggi;
3. Le domande pervenute al Comune fuori dal termine indicato nel bando di concorso sono respinte.

Art. 9

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A, di tipo B e delle autorizzazioni temporanee, è contenuto in uno specifico atto di "fissazione delle procedure" che sarà approvato con determina del Responsabile del Servizio.

Art.10
Autorizzazioni di tipo A)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando apposito modello entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo A), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungate e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari. In ogni caso non si potranno congiungere posteggi facenti capo a due autorizzazioni diverse.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - L'area mercatale;
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - La superficie del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione della eventuale tenda utilizzata;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98.
5. In caso di società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Art. 11
Autorizzazioni di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante di tipo B) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante con riferimento all'ambito territoriale nazionale, così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, inerente l'esercizio

dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.L.vo 114/98, relativo all'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dall'articolo 9 della presente normativa, e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Art. 12

Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.L.vo 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) Le generalità del titolare;
 - b) L'indirizzo di residenza;
 - c) Il tipo di autorizzazione;
 - d) Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e) Il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f) Il codice fiscale;
 - g) La partita I.V.A.

Art. 13

Autorizzazioni temporanee

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi è determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione della domanda per il MERCATO ANNUALE coincidente con il 3° Mercoledì di Settembre (redatte in competente carta da bollo, riportanti gli estremi della licenza con la quale si intende partecipare e la data di inizio attività) potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo non oltre sessanta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa. Il Comune, in casi eccezionali e motivati, può ridurre tale termine.
5. Il Comune effettua distinte graduatorie suddivise tra le istanze pervenute nei termini e tra le istanze pervenute fuori termine secondo i seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore ;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come

- risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte. In caso di interruzione dell'attività, fa fede la data in cui la ditta è ritornata attiva ;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
6. Successivamente e comunque entro 7 giorni antecedenti il giorno di svolgimento della manifestazione convoca gli operatori ai fini della scelta dei posti.
 7. E' ancora facoltà redigere una terza graduatoria per le istanze pervenute nei giorni successivi a quello della scelta: gli operatori inseriti in tale graduatoria potranno accedere alla scelta del posto prima degli operatori che si presenteranno direttamente per la spunta.

PARTE IV REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Art. 14

Aree per l'esercizio del commercio su area pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.L.vo 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato. Per il dettaglio si rimanda alla Relazione programmatica.
3. Per l'esatta definizione delle aree si rimanda alla planimetria allegata (Allegato A).

Art. 15

Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza annuale

1. Manifestazione commerciale a cadenza annuale (che si tiene di norma il 3° mercoledì del mese di settembre).
2. Per le esatte definizioni delle aree e delle modalità circa il rilascio della prescritta autorizzazione del presente articolo, si rimanda all'art.13 del presente regolamento e alla planimetria allegata (allegato A).

Art. 16

Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 17

Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Per fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, il Comune può definire specifiche aree indicando motivazioni e date delle manifestazioni con Deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 18

Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.L.vo 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune può determinare l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 19

Aree di riserva

1. Al momento non esistono aree di riserva che potranno successivamente venire istituite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 20

Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nell'allegata planimetria.
2. Per superficie di vendita s'intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende le attrezzature di vendita, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE V

PREMESSA

Art. 21

Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate in dettaglio all'art.4.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Art. 22

Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o da altro personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VI CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI

Art. 23 Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.L.vo 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge il **MERCOLEDI'** nelle aree site in Via B. Grassa, ***Piazza Martiri della Libertà, Piazza Statuto e controviale di Corso Ogliani, tettoia denominata "Ala"***, si identifica come **mercato a cadenza settimanale**, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.
2. Il **mercato a cadenza annuale** si effettua di norma il 3° **MERCOLEDI' DEL MESE DI SETTEMBRE**.

Art. 24 Mercati settimanali cadenti in giorni festivi

1. Qualora il mercato a cadenza settimanale di cui all'art. 23 del presente regolamento avessero cadenza in un giorno festivo, lo stesso sarà anticipato al giorno feriale precedente, salvo deroghe concesse dal Sindaco. Qualora lo stesso cadesse nuovamente in un giorno festivo, il mercato sarà soppresso oppure posticipato al giorno successivo a quello di normale svolgimento, salvo eventuali deroghe disposte con delibera di Giunta Comunale. Allo stesso modo potranno essere stabilite deroghe agli orari di vendita.
2. In caso di festività, è altresì consentito prevedere l'effettuazione del mercato settimanale nel giorno pomeridiano antecedente con orario dalle 14,30 alle 18,30.

Art. 25 Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato settimanale su aree pubbliche e del mercato annuale.
2. Atti di istituzione:
 - il Mercato settimanale del mercoledì è stato istituito con deliberazione del C.C. n. 1 del 19.01.1965 e riorganizzato con deliberazione C.C. n. 19 del 22.04.2004;
 - la Fiera autunnale è stata istituita con Regie Patenti del 07.04.1795.

Art. 26 Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Sindaco può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso Ordinanza motivata.

PARTE VII GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Art. 27 Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - mercato settimanale: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 per tutto l'arco dell'anno, anche nel periodo in cui vige l'ora legale;
 - mercato annuale: dalle ore 07,00 alle ore 18,30.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite (14,00 oppure 19,30).
3. Gli operatori devono essere presenti con le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore **07,30**, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, sia quelli fissi che quelli oggetto di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato almeno sino alle ore 12,00. In caso d'inosservanza si applicherà la sanzione accessoria del non conteggio della presenza. L'assegnazione dei posteggi lasciati liberi dai concessionari avrà inizio alle ore **07,30**.
5. Solo in occasione di specifiche e comprovate esigenze è autorizzato dagli addetti al controllo del mercato l'abbandono dell'area in orari diversi.

Art. 28 Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di pronto soccorso e d'emergenza.

Art. 29 Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06,30 alle ore 14,00 (dalle 06,30 alle 19,30 per il mercato annuale) delle giornate di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area mercatale, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che ciò non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio complessivo non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE VIII REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 30 Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni previa richiesta su apposito modulo predisposto dal Responsabile del Servizio ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
3. La concessione del posteggio rilasciata agli agricoltori ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
4. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate agli agricoltori, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Art. 31 Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante, subordinato alla stessa categoria merceologica.
2. Le modalità sono disciplinate dalla D.G.R. 32-2642/2001, capo IV.

Art. 32 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti nell'ora stabilita (**07,30**) ai sensi del precedente articolo 27 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non sono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 27, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti alla spunta.
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale **a partire dalle ore 07,30 e con termine entro le ore 08,00**. Pertanto gli spuntisti che non siano presenti entro tale orario non potranno partecipare alle relative operazioni di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;

- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte. In caso di interruzione dell'attività, fa fede la data in cui la ditta è ritornata attiva;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni su appositi registri delle presenze distinti per le varie categorie merceologiche del mercato (alimentari attrezzati, alimentari, extralimentari, produttori).
 6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Amministrativa, aggiornata a cadenza mensile e non è soggetta a scadenza temporale.
 7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
 8. Il titolare di più autorizzazioni che le esibisca alternativamente alla spunta acquisirà la presenza su un'unica autorizzazione.
 9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta per più posti in nome e per conto altrui.
 10. Uno stesso soggetto può invece utilizzare contemporaneamente fino a tre posteggi complessivi sullo stesso mercato, sia a titolo di concessione decennale che a titolo di "spunta" purché sulla base di autorizzazioni distinte. Pertanto gli è consentito di occupare contemporaneamente un posto fisso e di fare la spunta, con autorizzazioni distinte, fino all'ottenimento del numero massimo consentito di due o tre posteggi sullo stesso mercato. La disposizione vale sia per le ditte individuali sia per le società.
 11. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione, fatti salvi in ogni modo i divieti di cui al precedente articolo 27.
 12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera del mercato settimanale avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o no svolgere l'attività, sempre che l'operatore si sia presentato alla spunta con le merci e le attrezzature di vendita.
 13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione del mercato annuale non avranno diritto alla presenza se non avranno potuto svolgere l'attività per mancanza di posti disponibili.
 14. La presenza non sarà conteggiata (mercato settimanale e annuale) nel caso in cui l'operatore commerciale non accetti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
 15. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati è effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
 16. Ai fini delle assegnazioni giornaliera, di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Art. 33

Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato, sarà predisposto a cura del Responsabile del Servizio un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di

frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso d'ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Responsabile del Servizio in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Art. 34

Registro degli operatori sui mercati

1. E' istituito presso la Polizia Municipale apposito registro a carattere pubblico, per l'area di mercato, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di cui al comma 1) del presente articolo.
3. Tale registro sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - Le generalità del titolare;
 - La tipologia merceologica consentita;
 - Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - Gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - La data di scadenza della concessione del posteggio.
 - Le presenze e le assenze degli stessi, sia giustificate che ingiustificate.

Art. 35

Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 49 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 32, commi 1,2,3.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.L.vo 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.L.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, comunque da far pervenire entro e non oltre il 15° giorno dall'inizio dell'assenza.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali; l'incaricato alle rilevazioni dispone la registrazione di presenze ed assenze con riferimento all'autorizzazione esibita. Il sostituto deve però esercitare l'attività con l'originale del titolo, l'attrezzature, il veicolo i libri e le attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Conseguentemente è registrato il dato relativo all'autorizzazione. L'atto con il quale un operatore affida la propria rappresentanza ad un soggetto terzo (delega) deve essere debitamente motivato ed avere durata limitata nel tempo: massimo 10 presenze nell'arco dell'anno solare (è sufficiente una semplice dichiarazione che, se non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante).
7. I coltivatori diretti possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, purché comunichino preventivamente al Comune il motivo dell'assenza.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, queste non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato sia spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.L.vo 114/98, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza, della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati. Le ferie stesse dovranno essere comunicate al Comune entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, Lettera b) del D.L.vo 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo d'assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali e in ogni caso debitamente comprovati.

Art. 36

Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 49 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 34.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, il Comune provvede a dar corso alla procedura di decadenza dell'autorizzazione e della concessione. L'atto di decadenza è preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con quale si assegnano al titolare della concessione 30 giorni dall'avvenuta notifica per presentare documenti o memorie da valutare in sede istruttoria
3. Analoga comunicazione è inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio.

Art. 37

Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio, ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione, che viene formalizzata con provvedimento da notificarsi al titolare del posteggio.

Art. 38

Aggiunte e modifiche del settore merceologico

1. Le aggiunte e le modifiche del settore merceologico sono soggette:
 - Per le autorizzazioni TIPO A, a domanda, conforme in materia di imposta di bollo, con la quale il richiedente dichiara (per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs 114/98 per il settore richiesto.
 - Per le autorizzazioni TIPO B, a comunicazione con la quale il soggetto interessato dichiara (per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs 114/98 per il settore richiesto. La presentazione della comunicazione abilita immediatamente alla vendita per il settore richiesto.
2. Il procedimento per le aggiunte e le modifiche del settore merceologico relativo alle autorizzazioni TIPO A si conclude entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
3. La domanda per ottenere l'aggiunta o la modifica del settore merceologico può essere rigettata quando l'amministrazione abbia subordinato l'utilizzo del connesso posteggio in concessione (autorizzazione TIPO A) ad un determinato settore merceologico o a particolari tipologie di prodotti. La domanda può, altresì, essere rigettata per motivi di tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 39

Scambio consensuale del posteggio

1. E' consentito, tra concessionari di posteggio presso lo stesso mercato e previa domanda, lo scambio consensuale dei posteggi stessi.

2. Le domande sono accoglibili solamente se non contrastanti con le disposizioni comunali riguardanti l'organizzazione dei mercati e con i settori merceologici collegati ai posti stessi e le relative dimensioni.
3. Le domande, conformi in materia di imposta di bollo, devono essere redatte contestualmente dalle parti e contenere gli elementi identificativi dei richiedenti, delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica correlate, degli atti di concessione dei posteggi.

Art. 40 Migliorie

1. Prioritariamente all'emanazione dei bandi per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica TIPO A concernente i posteggi resisi disponibili su un determinato mercato settimanale, si dà corso alle domande di miglioria inoltrate nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente ed il nuovo bando.
2. Le procedure di miglioria devono essere ultimate entro la data di pubblicazione del nuovo bando e comunque entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato notificato al richiedente il provvedimento di diniego, l'istanza si intende accolta.
3. I criteri di priorità da applicarsi nel caso di domande concorrenti sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza nel mercato desumibile dagli atti di concessione del posteggio;
 - ordine cronologico di presentazione della domanda desumibile dalla data di assunzione al protocollo ovvero di invio per mezzo di Raccomandata A.R.

PARTE IX MODALITÀ DI VENDITA

Art. 41 Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati e divisi in base alla raccolta differenziata, ove esistono e se ricettivi, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico, deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
7. ***I venditori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni vigenti a tutela della salute pubblica.***

Art. 42
Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere dalla verticale del limite d'allineamento oltre il posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 43
Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari esitate sui mercati, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi attrezzati aventi altezza non inferiore a m. 0,70.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Art. 44
Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e, in ogni caso, non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti s'intendono destinati al commercio tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.
4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi a quanto stabilito dall'Ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita di prodotti alimentari è in ogni caso sottoposta al rispetto delle Leggi sanitarie in vigore al momento della vendita.

Art. 45
Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti.
4. La vendita di prodotti ittici è subordinata alle relative Leggi allo scopo emanate dai competenti organi sanitari.

Art. 46

Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti ed il suolo del mercato.

Art. 47

Utilizzazione dell'energia elettrica dell'acqua e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, e dell'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione vanno a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza di autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. Dovrà essere in ogni caso esibita a semplice richiesta del personale di vigilanza, perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle vigenti norme.
4. E' vietato l'uso di generatori di corrente (fatte salve specifiche esigenze autorizzate dal Comune).

Art. 48

Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti, danneggiamenti, incendi che si dovessero verificare nel mercato o durante altre manifestazioni commerciali.

PARTE X

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 49

Preposti alla Vigilanza.

1. L'attività di vigilanza presso il mercato o presso altre manifestazioni commerciali è svolta dalla Polizia Municipale e da altro personale Comunale addetto al mercato, dagli altri organi di Polizia e dall'Azienda Sanitaria Locale ed, eventualmente, da soggetti a ciò espressamente delegati dal Sindaco con atto formale.
2. Il personale Comunale addetto al mercato:

- Sovrintende alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- Provvede all'assegnazione dei posti vacanti;
- Rileva le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
- Fa osservare le norme annonarie;
- Fa osservare le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 50

Rappresentanti operatori

1. *Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati, gli operatori commerciali titolari di licenza di TIPO A eleggono:*
 - *n. 1 rappresentante del settore alimentare;*
 - *n. 1 rappresentante del settore extralimentare.*
2. Tali rappresentanti devono essere eletti ogni due anni ed i loro nominativi comunicati in forma scritta al Comune.
3. Gli stessi saranno anche portavoce delle esigenze dei singoli operatori.

PARTE XI NORME FINALI

Art. 51

Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti, delle spese per la corrente elettrica, l'acqua potabile o altri servizi disponibili secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'assegnazione del posteggio direttamente dal personale incaricato, il quale rilascia quietanza da apposito bollettario. Allo stesso tempo, quando tali operatori fanno esclusivo uso di corrente elettrica, acqua potabile o di altri servizi disponibili nell'area di mercato, sono tenuti a corrispondere una quota forfettaria, quantificata ed adeguata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 52

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. L.vo 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e/o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si configura qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Chiunque violi le altre disposizioni del presente regolamento (a puro titolo esemplificativo si cita: utilizzo dell'area oltre i limiti assegnati, lasciare l'area sporca, non liberare l'area entro l'orario stabilito, disturbo con suoni e schiamazzi, utilizzo non autorizzato di energia elettrica ed acqua, ecc.) è soggetto ai sensi dell'art.16 C. 1°) della legge n. 3 del 16.01.2003, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 50,00, estinguibile entro giorni 60 mediante il pagamento in misura ridotta di € 50,00. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque occupi abusivamente l'area del mercato, oppure svolga attività di commercio in forma itinerante in modo, luogo o tempo vietati. Qualora il trasgressore non provveda, a semplice intimazione, ad interrompere l'attività abusiva, oppure non provveda alla rimozione di quanto costituisce occupazione abusiva, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta delle cose che sono servite per commettere la violazione. Le conseguenti spese di trasporto e custodia sono a carico del trasgressore. Nulla è dovuto al trasgressore per l'eventuale deterioramento di merci deperibili. Per rientrare in possesso delle cose rimosse coattivamente, dovrà corrispondersi preventivamente al Comune il corrispettivo delle spese sostenute. In caso d'inosservanza degli artt. 44 e 45 il Sindaco, con ordinanza motivata, potrà disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di particolare gravità o di recidiva, potrà altresì disporre la revoca del posteggio; la recidiva si configura qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per le violazioni di cui al presente articolo è competente il Comune. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento. Restano impregiudicate le altre sanzioni di Legge.
5. La mancata comunicazione del cambio di residenza nel caso di autorizzazione TIPO B (da effettuarsi entro 60 gg dal fatto) comporta la sospensione dell'autorizzazione

Art. 53 **Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato, si fa specifico riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare a quelle riportate all'art. 1.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente ed ogni altra disposizione in materia con esso non compatibili
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione

ALLEGATO C
(MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE POSTEGGIO)

**CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE COMUNALI
(D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e s.m.i.)**

ANNO _____

*Titolare della
concessione* _____

n. _____ *Del* _____

Il Comune di RIVARA nella persona del Responsabile del servizio che sottoscrive la presente concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, vista ed esaminata la richiesta prot. n. _____ del _____

CONCEDE A

manufatti _____ o _____ attrezzature
utilizzate: _____

durata di utilizzo il giorno _____ dalle _____ ore _____ alle
ore _____

Tariffa

**applicata:
CANO**

NE :

mq. _____ X Tbt _____ X (A) _____ X (A1) _____ =

mq. _____ X Tbp _____ X(A) _____ X (A1) _____ =
€ _____

TOTALE canone da corrispondere: € _____

Scadenza del pagamento _____

**IL RESPONSABILE SETTORE
POLIZIA AMMINISTRATIVA
(_____)**

Data _____

Firma _____

Il concessionario sottoscrivendo la presente per accettazione dichiara di:

1. esonerare il Comune da ogni responsabilità verso terzi;
2. essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e quanto regolamentato espressamente dal Comune di Rivara in materia;
3. accettare per l'anno in corso (_____) le tariffe approvate a norma di legge, e di essere a conoscenza che le stesse potranno subire modificazioni, delle quali sarà data dovuta pubblicità;
4. prendere atto che l'Amministrazione Comunale potrà variare l'ubicazione dell'area mercatale occupata per motivi di viabilità, di ordine pubblico o per sistemazioni diverse delle aree mercatali.

Si impegna a produrre l'attestazione di pagamento al fine del rilascio della presente concessione e a comunicare ogni variazione che dovesse verificarsi e in ogni caso della cessazione dell'attività in capo al soggetto titolare della concessione.

Data _____

FIRMA _____

SPAZIO PER VARIAZIONI DI UBICAZIONE POSTEGGIO

Vista la richiesta di variare l'ubicazione posteggio n° _____ di Via / P.zza _____

del _____ (prot. n. _____) si concede il Nullaosta Polizia municipale al nuovo

posteggio n° _____ In Via / P.zza _____

FIRMA _____ e _____ data
dell'Ufficio _____

Vista la necessità di variare l'ubicazione dal posteggio n° _____ di Via/P.zza _____

al posteggio n° _____ di Via /
P.zza _____

FIRMA e data per
accettazione _____

FIRMA e data
dell'Ufficio _____

Vista la richiesta di variare l'ubicazione posteggio n° _____ di Via / P.zza _____

del _____ (prot. n. _____) si concede il Nullaosta Polizia municipale al nuovo

posteggio n° _____ In Via / P.zza _____

FIRMA _____ e _____ data
dell'Ufficio _____

Vista la richiesta di variare l'ubicazione posteggio n° _____ di Via / P.zza _____

del _____ (prot. n. _____) si concede il Nullaosta Polizia municipale al nuovo

posteggio n° _____ In Via / P.zza

FIRMA e data
dell'Ufficio _____

Vista la richiesta di variare l'ubicazione posteggio
n° _____ Via/P.zza _____

del _____ (prot. n. _____) si concede il Nullaosta Polizia Municipale al nuovo

posteggio
n° _____ Via/P.zza _____

FIRMA e data
dell'Ufficio _____